

## REGOLAMENTO INTERNO PER LA SELEZIONE E L'ACCOGLIENZA DI TIROCINANTI

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e pertanto al tirocinante non compete alcuna retribuzione da parte della struttura ospitante e in ogni caso nessun onere per lo svolgimento del tirocinio potrà essere attribuito all'Amministrazione.

Il tirocinante deve essere laureato o comunque in possesso di idonea esperienza e preparazione attestata da istituto universitario o equipollente

Sarà data priorità a tirocinanti con specializzazione formativa in materie comunitarie

La durata del tirocinio deve essere preferibilmente di 6 mesi e comunque non inferiore a 3 mesi e non superiore a 9 mesi.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività deve essere seguita da un tutor interno nominato dal responsabile della struttura ospitante.

Il tirocinante può essere ammesso solo se dotato di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per responsabilità civile.

Il tirocinante deve essere proposto da un Ente, Università, Istituto di Formazione, etc con il quale l'Amministrazione stipulerà apposita **“Convenzione di tirocinio”**, di cui si allega bozza.

La struttura ospitante potrà accogliere tirocinanti secondo le disponibilità di locali e attrezzature e garantirà una normale postazione di lavoro e quanto altro necessario per il buon svolgimento dell'attività di tirocinio.

Il tirocinante è tenuto a seguire lo stesso orario di lavoro della struttura ospitante ed a rispettare i regolamenti interni.

Il tirocinante, così come l'Ente proponente dovrà sottoscrivere un **“Progetto di svolgimento del tirocinio”**, di cui si allega bozza, che ha carattere di impegno.

La selezione dei tirocinanti viene fatta secondo la valutazione dei C.V. che tiene conto della corrispondenza con le attività della struttura ospitante e comunque delle priorità degli obiettivi strategici della struttura ospitante.